

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2410 del 12/05/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - VIGNATI MASSIMO E VIGNATI ELENA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), CORSO D'ACQUA: FIUME PO, USO: ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DEPOSITATOSI SUI TERRENI DI PROPRIETÀ A SEGUITO DI PIENA DEL FIUME PO E SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE NONCHÉ OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0056 - SINADOC: 30059/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2559 del 12/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - VIGNATI MASSIMO E VIGNATI ELENA. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), CORSO D'ACQUA: FIUME PO, USO: ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DEPOSITATOSI SUI TERRENI DI PROPRIETÀ A SEGUITO DI PIENA DEL FIUME PO E SUCCESSIVA COMMERCIALIZZAZIONE NONCHÉ OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA ESISTENTE A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0056 - SINADOC: 30059/2021.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l’istanza del 03/11/2021 (pervenuta il 03/11/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 168792), integrata con documentazione pervenuta:

- in data 01/12/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 185394,
- in data 21/03/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 46104,
- in data 12/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 61160,
- in data 20/04/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 65662,

con la quale i signori Vignati Massimo (C.F.: VGNMSM59M18H593M), residente in Comune di Calendasco (PC) e Vignati Elena (C.F.: VGNLNE63R71G535J), residente in Comune di Piacenza (PC), hanno chiesto, ai sensi Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per:

1. l’asportazione e commercializzazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli di proprietà dei richiedenti e invasi dalle acque di piena del fiume Po nel novembre 2019, identificati al N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), in Località Rastello al foglio. 7 map-pale 27, per un quantitativo di circa 5.000 mc di materiale limo-sabbioso e di ulteriori 2.000 mc cir-

ca, che verranno mantenuti e utilizzati in loco per la sistemazione di un arginello golenale esistente in prossimità della particella interessata;

2. l'uso della rampa argine fiume Po di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale – in destra idraulica fiume Po in Comune di Calendasco (PC), in Località Rastello e identificata catastalmente al foglio 9 mappale demaniale 12, fronte foglio 7 mappale 34 lato golena e fronte foglio 9 mappale 70 lato campagna, del N.C.T. del succitato Comune;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 22/12/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 362, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
  - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota pervenuta il 10/01/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 2383);
  - Sportello Unico per le Attività Produttive - Comune di Calendasco (PC) - nota pervenuta il 19/01/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 8173;
  - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Area Tecnica Servizio Autorizzazioni Ambientali (nota pervenuta il 18/01/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 7006).

**VALUTATO:**

- che il materiale litoide proviene dal rilascio, su terreni agricoli, di proprietà dei richiedenti, causato dal trasporto solido per eventi di piena del fiume Po, nell'anno 2019, che risulta di qualità non omogenea e con la presenza di parti organiche vegetali (rami, fogliame, sterpaglie, radici ecc.), e che è pertanto da ritenersi, congruo adottare, ai sensi della L.R. n. 7/2004, art. 20 comma 3 lettera m) punto 2 e 3, un canone intermedio tra quello previsto per il canone di misto sabbia e limo (di € 2,80/mc) e quello previsto per le terre limose (di € 0,80/mc) e pari ad € 2,00/mc;
- di dover applicare tale canone limitatamente al materiale oggetto di commercializzazione, pari a 5.000 mc, e non a quello destinato ad essere mantenuto e riutilizzato in loco;

- di dover riconoscere al sig. Vignati Massimo, per quota parte, le spese sostenute per la bonifica agraria dichiarate e pari ad € 10.300 per circa 7.000 mc di materiale movimentato, da cui risulta un costo pari a circa € 1,50/mc, per cui il canone netto da applicare (canone intermedio € 2,00/mc dedotte le spese di bonifica) risulta pari ad **€ 0,50/mc**;
- che il canone una tantum per l'asportazione del materiale limo sabbioso destinato alla commercializzazione ammonta a **€ 2.500,00**;

**DATO, INVECE, ATTO** che, per quanto riguarda la rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale, il canone annuale da corrispondere ammonta a **€ 79,34**.

**ACCERTATO** che i richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2022;
- in data 09/05/2022 hanno versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) *di assentire*, ai sensi della L.R. n. 7/2004 ss.mm. e ii., ai signori **Vignati Massimo** (C.F.: VGNM-

SM59M18H593M), residente in Comune di Calendasco (PC) - Località Bré n. 5 e **Vignati Elena** (C.F.: VGNLNE63R71G535J), residente in Comune di Piacenza - Via Puccini n. 38, la concessione per:

1. l'asportazione e commercializzazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli di proprietà dei richiedenti, invasi dalle acque di piena del fiume Po nel novembre 2019, ed identificati al N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), in Località Rastello, al fg. 7 Mappale 27, per un quantitativo di circa 5.000 mc di materiale limo-sabbioso e di ulteriori 2.000 mc circa, che verranno mantenuti e utilizzati in loco per la sistemazione di un arginello golendale esistente in prossimità della particella interessata;
  2. l'uso della rampa argine fiume Po di collegamento fra i terreni di proprietà dei richiedenti e la viabilità comunale – in destra idraulica fiume Po in Comune di Calendasco (PC), Località Rastello e identificata catastalmente al foglio 9 mappale demaniale 12, fronte foglio 7 mappale 34 lato golena e fronte foglio 9 mappale 70 lato campagna, del N.C.T. del del suddetto Comune; come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PC21T0056;
- b) *di stabilire che*** la concessione è valida per **anni 5 (cinque)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) *di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 09/05/2022;
- d) *di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

**RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

**RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Vignati Massimo (C.F.: VGNM-SM59M18H593M) e Vignati Elena (C.F.: VGNLNE63R71G535J), residenti rispettivamente in Comune di Calendasco e Piacenza (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Codice Procedimento: PC21T0056.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto:
  - a) l'asportazione e commercializzazione di materiale sabbioso al fine del recupero e relativo utilizzo dei terreni agricoli di proprietà dei concessionari, invasi dalle acque di piena del fiume Po nel novembre 2019, ed identificati al N.C.T. del Comune di Calendasco (PC), in Località Rastello, al foglio 7 mappale 27, per un quantitativo di circa 5.000 mc di materiale limo-sabbioso e di ulteriori 2.000 mc circa, che verranno mantenuti e utilizzati in loco per la sistemazione di un arginello golenale esistente in prossimità della particella interessata;
  - b) l'uso della rampa argine fiume Po di collegamento fra i terreni di proprietà dei concessionari e la viabilità comunale – in destra idraulica fiume Po in Comune di Calendasco (PC), Località Rastello e identificata catastalmente al foglio 9 mappale demaniale 12, fronte foglio 7 mappale 34 lato golena e fronte foglio 9 mappale 70 lato campagna, del N.C.T. del suddetto Comune.

Il tutto come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni mo-

mento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. La concessione è subordinata al pagamento del canone una tantum per l'asportazione del materiale limo sabbioso che ammonta a **€ 2.500,00**.  
Il canone dovuto per l'anno **2022** per l'utilizzo della rampa di collegamento fra i terreni di proprietà e la viabilità comunale ammonta a **€ 79,34**, che dovrà essere versato per le annualità di concessione, entro il 31 marzo di ogni anno;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**.

4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.

4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
7. Il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito e prescritto dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo".
8. Il Concessionario dovrà tenere un idoneo registro per l'annotazione dei volumi di materiale allontanato (con indicazione di data, ora, volume e targa mezzo utilizzato), da esibire su richiesta degli Enti di controllo, e al fine di provvedere all'eventuale conguaglio dell'importo del canone, qualora i quantitativi eccedessero quelli concessi.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al protocollo ARPAE n. 2383 del 10/01/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

#### **Art. 8 – Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Area Tecnica Servizio Autorizzazioni Ambientali – assunto al protocollo ARPAE n.7006 del 18/01/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 4).
2. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune di Calendasco (PC) – Sportello Unico per le Attività Produttive – assunto al prot. ARPAE n. 8173 del 19/01/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 3).

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**I sottoscritti Vignati Massimo (C.F.: VGNMSM59M18H593M) e Vignati Elena (C.F.: VGNL-NE63R71G535J), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 09/05/2022**

**Firmato, per accettazione,  
dai titolari della concessione**

ALLEGATO SUB 1 planimetria PC21T0056



ALLEGATO SUB 2



**Spett.le**

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni**

PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

**e p.c.**

**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità**

**Emilia Occidentale - Parco Regionale Fluviale del Trebbia**

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

**Comune di Calendasco**

PEC: comune.calendasco@legalmail.it

**Sigg.ri Vignati Massimo ed Elena**

PEC: vignatimassimo@legalmail.it

Classifica: 6/10/20/03\_6.v\_1136/2021A/A-2

**Oggetto: L.R. 7/2004 - RICHIEDENTI: VIGNATI MASSIMO E VIGNATI ELENA – ISTANZA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'ASPORTAZIONE, AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE, DI MATERIALE INERTE DEPOSITATOSI SU TERRENI DI PROPRIETÀ E PER USO DI RAMPA ARGINALE DEL FIUME PO IN SPONDA DESTRA LOC. RASTELLO NEL COMUNE DI CALENDASCO AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DI DETTA ATTIVITA' - SINADOC 30059/2021 - COD. PROC.: PC21T0056.  
Parere di competenza.**

**VISTA** la nota ARPAE PC n.188246 del 07/12/2021 in carico al n. 32272 del protocollo AIPo in pari data e relativa alla richiesta di pareri, nulla-osta – valutazioni per quanto specificato in oggetto, ed in particolare per l'allontanamento di 5.000 mc. di materiale limo/sabbioso nell'arco di 5 anni dal terreno di proprietà dei Sigg.ri Vignati Massimo ed Elena posto al Foglio 7, Mappale 27 del N.C.T. del Comune di Calendasco (PC) oltre all'utilizzo di altri 1987 mc di materiali sopra citati, da lasciare in loco, per la costituzione di piccola arginatura a difesa da modesti eventi di piena fluviale del Po;

**CONSIDERATO** che, per il trasporto del materiale limo/sabbioso, si intende effettuare soltanto lo scavalcamento dell'argine maestro del fiume Po utilizzando la rampa arginale identificata al Fig. 9, map. 12 a fronte map. 70 (a lato campagna) e fronte map. 34 del Fig. 7 (a lato golena) censiti al N.C.T. del Comune di Calendasco (PC);

**CONSIDERATO** che, a seguito della richiesta inoltrata a quest’Agenzia del Geom. M. Guarnieri in data 09/09/2021 per conto della Ditta Vignati Massimo (prot. AIPO n. 23388 in pari data) e delle successive integrazioni pervenute in data 17/09/2021, si era provveduto a rilasciare parere idraulico per *“allontanamento dei materiali sabbiosi depositati dalle piene del Po dai terreni di proprietà identificati dalle particelle n. 12-13-10-27 del foglio 7 del Comune di Calendasco, previo accatastamento delle stesse nella parte Nord e la successiva stesura sugli appezzamenti identificati dalle particelle n.27 e 6 del foglio 7 del NTC di Calendasco per il naturale refluitamento nel fiume Po mediante apertura di un varco di accesso verso le stesse, oltre al successivo impianto delle precipitate particelle n. 12-13-10-27 del foglio 7 a pioppeto”*, sotto l’osservanza ed il rispetto di prescrizioni;

**CONSIDERATO** che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA \_Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell’n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni);

**CONSIDERATO** che l’area interessata dai lavori ricade all’interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena\_Zona A2 - Alveo di piena;

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” ed in particolare gli artt. 93 e segg.;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica”;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente parere idraulico è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti,

### **ESPRIME PARERE POSITIVO AI SOLI FINI IDRAULICI**

all’asportazione dei materiali inerti depositati dalle piene del Po, accatastati nel terreno di proprietà dei Sigg.ri Vignati Massimo ed Elena identificato dalla particella n.27 del foglio 7 del NTC di Calendasco, per la volumetria complessiva di 5.000 mc. nell’arco di 5 anni, oltre al ripristino di un arginello di contenimento, con l’impiego massimo di 1.987 mc. di materiale limo/sabbioso, in analogia ai terrapieni esistenti a monte ed a valle del terreno in questione, sotto l’osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente parere autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta richiedente.

## **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. il richiedente si impegna a:
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - l'arginello di difesa richiesto utilizzando i 1.987mc di materiale limo/sabbioso potrà essere realizzato esclusivamente a ripristino di quello esistente a monte e valle, riproponendo le medesime caratteristiche geometriche (sagoma e quota);
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;
2. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni dei livelli idrometrici;
4. considerato che i terreni oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;
5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, in particolare per quanto riguarda il tratto di sommità arginale oggetto di scavalco, che dovrà essere periodicamente ricaricata al fine di preservarne l'integrità e le caratteristiche altimetriche;
6. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO.

## **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di

risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

#### **Il Dirigente**

**Dott. Ing. Mirella Vergnani**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

#### **VISTO: L'incaricato di Posizione Organizzativa Tecnica**

**Ing. Stefano Baldini**





## COMUNE DI CALENDASCO

Provincia di Piacenza

**Sportello unico per le Attività Produttive**

Via Mazzini 4 tel. 0523.772722 - fax 0523.772744

email: [tecnico@comunecalendasco.it](mailto:tecnico@comunecalendasco.it)-----PEC: [comune.calendasco@legalmail.it](mailto:comune.calendasco@legalmail.it)

**Agenzia Regionale per la Prevenzione,  
l'Ambiente e l'Energia - ARPAE**  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza  
[aoppc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoppc@cert.arpa.emr.it)

e pc.  
Vignati Massimo  
[VIGNATIMASSIMO@LEGALMAIL.IT](mailto:VIGNATIMASSIMO@LEGALMAIL.IT)

OGGETTO: Istanza di rilascio della concessione per l'asportazione, di materiale inerte depositatosi su terreni di proprietà e per uso di rampa arginale del fiume Po in sponda destra, loc. Rastello nel Comune di Calendasco. Richiedenti: Vignati Massimo e Vignati Elena

SINADOC 30059/2021 – **COD. PROC.: PC21T0056**

### **Trasmissione parere.**

Con riferimento alla nota di Arpae SAC di Piacenza prot. n.188246/2021 del 07/12/2021 assunta al protocollo comunale al n.10400 in pari data, inerente alla richiesta del parere di competenza per l'asportazione da area golenale in loc. Rastello in Comune di Calendasco (PC) di materiali limo-sabbiosi ivi depositatisi a seguito dell'evento di piena del fiume Po del novembre 2019, di cui all'istanza presentata dal richiedente Sig. Vignati Massimo e Vignati Elena, si comunica quanto segue:

- a) Le aree interessate dagli interventi sono classificate
- dal Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 68 del 18/12/2017; come Territorio Rurale - Ambiti di particolare valore naturale ed ambientale (Titolo 2 Capo III e art 26 N.T.A. del PSC);
  - dal Piano Regolatore Comunale (PRG) vigente approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1244 del 24/05/1996 e s.m.i. come Zone Agricole (art 54 N.T.A. del PRG) ricomprese nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali (art 71 N.T.A. del PRG);
- b) Le aree interessate dagli interventi non sono normate all'interno del PAE vigente;



- c) le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA \_Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell’n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Alluvioni frequenti-elevata probabilità (TR 20-50 anni);
- a) Si evidenzia inoltre che le aree interessate dagli interventi sono inoltre ricadenti all’interno della Zona SIC ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”; i richiedenti hanno allegato alla documentazione il modulo di prevalutazione di incidenza Modulo A2;

Alla luce della documentazione trasmessa dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Piacenza, (attestante che la quantità totale di materiale limoso sabbioso da asportare e movimentare, è stata stimata mediante rilievo in 6.987,00 metri cubi), si comunica che **non emergono motivi ostativi** rispetto all’esecuzione delle operazioni richieste a condizione che:

1. In fase di inizio lavori dovrà essere comunicato il nominativo dell’impresa incaricata della rimozione del materiale inerte e il nominativo e i recapiti del responsabile delle operazioni di cantiere.
2. Dovrà essere posta particolare attenzione nella fase di sormonto dell’argine maestro, la cui sommità è utilizzata come pista ciclabile,
3. Dato che le fasi di trasporto del materiale asportato, interesseranno la strada comunale del Mezzano si evidenzia che dovrà essere posta particolare attenzione durante la fase di transito prevista all’interno del centro abitato di Calendasco, in particolare l’intersezione con la SP13 (via Roma, Via Mazzini).

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
**Dott. Giovanni Androni**  
*(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs82/2005 e s.m.i.)*



Collecchio, 18.01.2022

Prot. vedi corpo PEC

cat. 06.06

allegati: 1

**ALLEGATO SUB 4**

Al Comune di Calendasco  
PEC

Ad ARPAE-SAC di Piacenza  
PEC

Ai Sig.ri Vignati Massimo ed Elena  
PEC

**OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 21 DEL 17.01.2022 AD OGGETTO – “ZPS/ZSC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO"- VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU ISTANZA DI CONCESSIONE PER RIMOZIONE DI SEDIMENTI INERTI SOVRALLUVIONALI E PER L'USO DI RAMPA ARGINALE, LOCALITÀ RASTELLO, COMUNE DI CALENDASCO, RIF. SINADOC 30059/2021 – PC21T0056. SIG.RI VIGNATI MASSIMO E VIGNATI ELENA.**

In allegato alla presente si trasmette copia dell'atto in oggetto.

Ai Comuni in indirizzo si richiede la trasmissione all'ufficio di competenza, oltre la pubblicazione del relativo **estratto** all'Albo Pretorio comunale per la durata di 7 giorni, ai sensi di quanto disposto con Del. G.R. n. 343/2010, punto 3.10. Distinti saluti.

F.to Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni Ambientali  
Dott. Stefano Porta

**DETERMINAZIONE N. 21 DEL 17/01/2022**

**OGGETTO: ZPS/ZSC IT4010018 "FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO"- VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU ISTANZA DI CONCESSIONE PER RIMOZIONE DI SEDIMENTI INERTI SOVRALLUVIONALI E PER L'USO DI RAMPA ARGINALE, LOCALITÀ RASTELLO, COMUNE DI CALENDASCO, RIF. SINADOC 30059/2021 – PC21T0056. SIG.RI VIGNATI MASSIMO E VIGNATI ELENA.**

**IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali****Visti:**

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la L.R. n. 19 del 04/11/2009 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";



- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell’Area Tecnica;
- il decreto del Presidente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 8 del 09.08.2021 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2023;

**Vista** la nota prot. n.188246 del 07/12/2021, assunta al prot. n. 6163 del 07.12.2021 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ha trasmesso richiesta di valutazione di incidenza su istanza di concessione per rimozione di sedimenti inerti sovralluvionali e per l’uso di rampa arginale, località Rastello, comune di Calendasco rif. SINADOC 30059/2021 – PC21T0056, presentata dai sig.ri Vignati Massimo e Vignati Elena;

**Considerato che:**

- i sedimenti inerti sovralluvionali sono depositati in terreno privato di proprietà posto in sponda destra del fiume Po, identificato catastalmente al F.7 mappale n.27, la cui porzione nord è completamente ricompresa in ambito fluviale, costituendone sponda e greto, mentre la restante porzione sud è utilizzata a scopo agricolo;
- il quantitativo di sedimenti inerti sovralluvionali da rimuovere è stimato in 6978m<sup>3</sup>, di cui 5000m<sup>3</sup> saranno commercializzati nell’arco di cinque anni e 1978m<sup>3</sup> saranno riutilizzati in sito per la creazione di arginature protettive;
- la rampa arginale è individuata dalle seguenti coordinate geografiche 45° 07' 18 N – 9° 37' 41' E e identificata al Fig. 9, map. 12 a fronte map. 70, lato campagna, e al Fig.7 fronte map. 34, lato golena;
- il terreno sul quale sono depositati i sedimenti inerti sovralluvionali ricade all'interno della ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";
- la porzione nord di tale terreno, essendo ricompresa in ambito fluviale, ricade negli habitat di interesse comunitario 92A0 e 3270 e pertanto non può essere oggetto di alcun tipo di intervento di rimozione di sedimenti inerti sovralluvionali;
- il lato golena della rampa arginale ricade all'interno della ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" ma al di fuori di habitat di interesse comunitario;
- il terreno sul quale sono depositati i sedimenti inerti sovralluvionali e la rampa arginale ricadono al di fuori del Parco Regionale Fluviale del Trebbia;

**Visto** il modulo A2 di pre-valutazione di incidenza

**Ritenuto** di provvedere in merito, per propria competenza;

**DETERMINA**

1. Di concludere favorevolmente la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che la rimozione dei sedimenti inerti sovralluvionali e l’uso della rampa arginale sopra descritti, non determinano una incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZSC IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", a condizione che siano adottate le seguenti misure di mitigazione:
  - la rimozione dei sedimenti inerti sovralluvionali e la creazione di nuova arginellatura dovrà riguardare esclusivamente la porzione di terreno utilizzata a fini agricoli, evitando l’interessamento della porzione di mappale inclusa nell’area fluviale costituenti la sponda e il greto;



- la rimozione dei sedimenti inerti sovralluvionali e la creazione di nuova arginellatura dovrà essere eseguita senza danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva spontanea presente sul ciglio di sponda;
2. Di richiedere che le presenti prescrizioni siano parte integrante del disciplinare di concessione rilasciato da ARPAE-SAC;
  3. Di dare atto che la presente valutazione di incidenza si intende rilasciata nei limiti delle competenze dell'Amministrazione scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
  4. Di dare atto che la presente determina:
    - va inserita nel registro delle determinazioni;
    - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
    - va trasmessa all'ARPAE-SAC di Piacenza, e per conoscenza al Comune di Calendasco e ai sig.ri Vignati Massimo ed Elena;
    - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area  
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**